

Può la Commissione spiegare i motivi per cui ritiene che gli strumenti per stordire i polli non erano regolati in modo ottimale? Cosa intende fare la Commissione per invitare le competenti autorità della Thailandia a porre rimedio alle carenze in materia di stordimento dei polli a cui si fa riferimento nella relazione della Commissione?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(28 febbraio 2001)

Durante le missioni effettuate dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione si è prestata particolare attenzione al problema dello stordimento dei polli macellati per il consumo umano. Le missioni in questione sono state realizzate in tutti gli Stati membri e in alcuni paesi terzi. Spesso sono state riscontrate carenze, che si possono classificare come segue: carenze a livello del controllo; carenze a livello di costruzione del dispositivo di stordimento ad acqua (getto troppo corto, troppo ampio, orientato male, ecc.); carenze a livello di regolazione (amperaggio troppo basso, nessuna indicazione dell'amperaggio, solo del voltaggio).

Come riferito dall'onorevole parlamentare, queste carenze sono state riscontrate durante la missione in Thailandia (6-17 dicembre 1999).

I responsabili dei vari stabilimenti hanno reagito immediatamente, in alcuni casi il giorno successivo, regolando o anche riparando le attrezzature ovvero, nel caso in cui ciò non era possibile, ordinando nuovi dispositivi di stordimento. Inoltre sono pervenute informazioni sui provvedimenti adottati durante lo svolgimento della missione in materia di formazione e consigli al personale competente.

A seguito della missione, le autorità competenti della Thailandia hanno comunicato alla Commissione che i parametri elettrici per lo stordimento delle varie specie sono stati oggetto di una definizione ufficiale e che è stato introdotto un controllo più attento della fase operativa degli stabilimenti. La Commissione intende verificare queste affermazioni nel corso di una successiva missione in Thailandia.

(2001/C 187 E/031)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3712/00 di Paul Lannoye (Verts/ALE) alla Commissione

(30 novembre 2000)

Oggetto: Costruzione della strada fra la GU-177 e la località di Jadraque all'altezza di Carrascosa de Henares

La Giunta delle Comunità di Castiglia-La Mancha ha approvato tecnicamente il progetto di sistemazione della strada fra la GU-177 e la località di Jadraque (Guadalajara), che è già in atto. Il progetto è finanziato a titolo del FESR e ha un grande impatto ambientale sulla località di Carrascosa de Henares. La strada, di recente costruzione, lascia sepolte sotto una montagna di terra le uniche sorgenti d'acqua in buone condizioni che rimangono nella zona e che alimentano la falda acquifera del fiume Henares. La distruzione di tali sorgenti si ripercuote direttamente sull'area protetta della «Ribera del río Henares» e riduce la portata del fiume. Tale area è stata proposta dalla Giunta delle Comunità di Castiglia-La Mancha come sito d'interesse comunitario in vista della sua inclusione nella rete Natura 2000 (SIC ES424003). La distruzione delle sorgenti fa inoltre scomparire una flora che presenta grande interesse sotto il profilo ecologico, e segnatamente un insieme di querce centenarie che si ergono in mezzo ad aridocolture: si tratta di una deforestazione importante che ha ripercussioni sull'habitat di specie endemiche e che distrugge il paesaggio.

Esisteva un'alternativa a tale progetto, molto più economica e meno dannosa per l'ambiente, vale a dire il rifacimento della strada già esistente, che è piana, diritta e senza ostacoli. Va detto inoltre che, sebbene rientrasse chiaramente in una delle categorie di progetti di cui agli allegati delle direttive 85/337/CEE⁽¹⁾ e 97/11/CEE⁽²⁾, che prevedono una valutazione dell'impatto ambientale, il progetto in questione non è stato sottoposto a tale tipo di valutazione. La necessità di procedere ad una valutazione dell'impatto ambientale è prevista, del resto, sia dalla normativa dello Stato spagnolo (Ley de Carreteras 25/1998 del 29 luglio) che dalla normativa della Comunità autonoma di Castiglia-La Mancha (Ley de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha, n. 9/1990 del 28 dicembre).

Non ritiene la Commissione che le autorità spagnole abbiano violato le direttive in materia di valutazione dell'impatto ambientale, anche per quanto concerne l'obbligo di consultare la popolazione interessata e di prendere in considerazione proposte di progetti alternativi? Quali misure intende prendere per far applicare le direttive 85/337/CEE e 97/11/CEE? Ritiene di dover avviare nei confronti della Spagna una procedura di infrazione per mancata osservanza di dette direttive? Può confermare che il progetto in questione è finanziato con risorse dell'Unione europea? In caso di risposta affermativa, intende ritirare i finanziamenti?

(¹) GU L 175 del 5.7.1985.

(²) GU L 73 del 14.3.1997.

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(8 marzo 2001)

Per quanto riguarda la direttiva 85/337/CEE(¹) del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, occorre ricordare che l'articolo 2 della suddetta direttiva stabilisce che prima del rilascio dell'autorizzazione i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formano oggetto di una valutazione del loro impatto.

Tale norma si applica ai progetti elencati negli allegati I e II della direttiva. Quanto ai progetti che, come quello stradale oggetto della presente interrogazione scritta, rientrano nell'allegato II, l'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva stabilisce che essi formano oggetto della suddetta procedura quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.

Si noti che la direttiva 85/337/CEE è stata modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997(²). Pertanto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 97/11/CE, ad una richiesta di autorizzazione presentata prima del 14 marzo 1999 si applicano le disposizioni della direttiva 85/337/CEE nella versione precedente alla modifica.

Il sito «Ribera del río Henares» è stato inserito dalle autorità spagnole nell'elenco nazionale dei siti di interesse comunitario suscettibili di essere inseriti in futuro nella rete Natura 2000 ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche(³).

La Commissione si è rivolta alle autorità spagnole chiedendo loro di presentare osservazioni sull'applicazione della direttiva 85/337/CEE nel caso in questione e al fine di stabilire se il progetto in questione possa avere un'incidenza significativa sul sito citato relativamente agli obiettivi della direttiva 92/43/CEE, nel qual caso si applicherebbe la procedura di cui all'articolo 6.

Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità spagnole il progetto di sistemazione della strada CN-101 (ex GU-117) ha beneficiato di un cofinanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nel quadro del programma operativo Castilla-La Mancha per il periodo 1994-1999. L'importo totale dell'investimento ammonta a 441 794 852 pesetas, di cui il 65% a carico del FESR. Tale progetto è attualmente oggetto di una denuncia presentata alla Commissione.

In ogni caso, la Commissione, nella sua funzione di custode dei trattati, adotterà le misure necessarie a garantire il rispetto del diritto comunitario nel caso in questione e, in caso di mancato rispetto, si riserva il diritto di chiedere alle autorità nazionali il rimborso dell'eventuale cofinanziamento.

(¹) GU L 175 del 5.7.1985.

(²) GU L 73 del 14.3.1997.

(³) GU L 206 del 22.7.1992.